

Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.

Art. 7

(Interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine)(4)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), al fine di sostenere l'accesso al credito per il finanziamento di investimenti e per esigenze di capitale circolante, l'Amministrazione regionale, anche per il tramite di FVG Plus SpA, è autorizzata ad assegnare ai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), disciplinati dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Testo unico bancario), operanti nel territorio regionale, risorse finanziarie da destinare alla concessione di garanzie a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale.

(6)

2. Con regolamento sono stabiliti, nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i requisiti di ammissibilità dei Confidi, i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 1, nonché la disciplina relativa alle funzioni di gestione delle attività procedurali nel caso di attribuzione delle stesse a FVG PLUS SpA.

(5)(7)

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2014

2 Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2014

3 Comma 2 quater aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2014

4 Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 3/2021

5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 26, lettera d), L. R. 7/2024

6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 5, lettera a), L. R. 8/2024

7 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 5, lettera b), L. R. 8/2024